

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

X legislatura

Deliberazione 25 marzo 2020, n. 25

Oggetto: Disposizioni in ordine allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari e degli altri Organi collegiali a seguito dell'evolvere dell'emergenza epidemiologica da COVID -19

<i>Sono presenti</i>	EUGENIO GIANI	Presidente del Consiglio regionale
	LUCIA DE ROBERTIS	Vicepresidenti
	MARCO STELLA	
	MARCO CASUCCI	Consiglieri segretari
	ANTONIO MAZZEO	

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale: Silvia Fantappiè

Allegati N. 1

Note: Seduta in Videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- il regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1 (Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al decreto-legge n. 6 del 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) con cui, a fronte del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si estendono a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del DPCM dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Rilevato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dopo la dichiarazione di epidemia da COVID 19 quale emergenza sanitaria, effettuata in data 30 gennaio 2020, ha successivamente

dichiarato, in data 11 marzo 2020, che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

Visto quindi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale);

Visto da ultimo il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'articolo 73, comma 2 ove prevede che i Presidenti degli organi collegiali anche ad articolazione territoriale “...possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”;

Considerato poi il continuo evolversi della situazione di emergenza da COVID -19, il carattere particolarmente diffusivo del virus e l'incremento dei casi anche sul territorio regionale della Toscana;

Ritenuto necessario, in una tale situazione di emergenza sanitaria, garantire il funzionamento degli organi consiliari ai fini dello svolgimento dell'attività legislativa e istituzionale del Consiglio regionale nel rispetto delle necessarie misure di prevenzione;

Tenuto anche conto, a tal fine, delle linee guida elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative regionali;

Considerato che i consiglieri della Regione Toscana provengono da tutto il territorio regionale;

Ritenuto di contemperare l'esigenza di garantire il funzionamento degli organi e lo svolgimento dell'attività legislativa e istituzionale dell'ente in relazione agli atti indifferibili ed urgenti, con il rispetto delle misure di prevenzione previste dagli atti sopracitati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

Richiamato il citato decreto 8 marzo 2020 che prevede siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. per le motivazioni indicate in premessa, l'adozione delle disposizioni in ordine allo svolgimento da remoto delle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni permanenti e di altri organi collegiali secondo le modalità di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. l'efficacia immediata delle disposizioni del presente provvedimento e la loro vigenza sino alla cessazione delle misure di contenimento del rischio di contagio adottate dalle autorità competenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

IL SEGRETARIO

Silvia Fantappiè

Deliberazione Ufficio di presidenza 25 marzo 2020, n. 25 - Allegato A

Art. 1

(Svolgimento e validità delle sedute telematiche del Consiglio regionale)

1. Per “sedute in modalità telematica” si intendono le sedute dell’organo collegiale con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l’utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l’identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Nel periodo di emergenza epidemiologica, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza di Programmazione lavori, può disporre la convocazione del Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi previsti dal Regolamento interno 24 febbraio 2015 n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), stabilendo che le sedute si svolgano in modalità telematica mediante collegamento in audio-videoconferenza.

3. Le sedute svolte in modalità telematica devono consentire l’identificazione certa di tutti i partecipanti. Il Presidente della seduta e il Segretario generale o il direttore di Area o il dirigente, ove possibile, sono presenti nello stesso luogo.

4. Ai componenti dell’organo collegiale verrà trasmessa una e-mail entro le 24 ore precedenti la seduta al fine di poter organizzare l’attivazione delle procedure di collegamento.

Eventuali assenze alla seduta dovranno essere comunicate entro lo stesso termine, a AreaAssistenzalstituzionale@consiglio.regione.toscana.it per le sedute consiliari ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica per le sedute delle commissioni consiliari:

a)1comm@consiglio.regione.toscana.it;

b)2comm@consiglio.regione.toscana.it;

c)3comm@consiglio.regione.toscana.it;

d)4comm@consiglio.regione.toscana.it.

5. In apertura di seduta, il Presidente procede all’appello dei consiglieri per l’identificazione dei partecipanti. Durante l’appello tutti i consiglieri e i componenti della Giunta regionale sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo. Il numero legale è sempre accertato d’ufficio dal Presidente.

6. Si considerano presenti alla seduta i consiglieri presenti all’appello di cui al comma 4 o al momento della votazione.

7. Durante le sedute di cui al comma 2 è consentito a tutti i partecipanti di intervenire, secondo le regole previste dal regolamento, per due minuti. La documentazione funzionale allo svolgimento

delle sedute è resa disponibile in formato digitale consultabile sul sito web del Consiglio regionale e/o mediante l'invio per posta elettronica.

8. La richiesta di intervento nel corso della seduta è effettuata esclusivamente attraverso l'utilizzo della chat interna alla piattaforma dedicata al fine di permettere al Presidente di garantire le prerogative dei partecipanti, di concedere la parola e di definire l'ordine degli interventi. Alla chat sono autorizzati a intervenire anche gli uffici del Consiglio regionale per eventuali comunicazioni strettamente finalizzate a garantire il buon andamento della seduta.

9. Nel corso della seduta non è ammessa la presentazione di documenti o atti.

Art. 2

(Svolgimento e validità delle sedute telematiche delle commissioni permanenti)

1. Le sedute delle commissioni possono svolgersi secondo le modalità telematiche previste per l'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 1, in quanto applicabili.

2. Alle sedute delle commissioni in modalità telematica partecipano le strutture consiliari competenti all'assistenza generale, all'assistenza giuridico legislativa, all'assistenza per la valutazione delle politiche ed alle attività di informazione.

3. Il Presidente della commissione può consentire o disporre la partecipazione di altre strutture regionali in grado di interloquire con la commissione, a sua richiesta, su questioni tecniche inerenti gli affari da trattare.

4. La struttura di assistenza generale alle commissioni consiliari comunica alla struttura consiliare competente in materia di informatica, entro le 36 ore precedenti la seduta, i nominativi delle strutture regionali chiamate a partecipare.

Art. 3

(Forma di votazione)

1. Nelle sedute che si svolgono in modalità telematica, ciascun consigliere deve tenere il microfono spento. Interpellato dal Presidente, accende il microfono ed esprime il proprio voto dichiarando di essere favorevole, contrario o di astenersi o, ove possibile, per alzata di mano a giudizio del Presidente.

2. Nella votazione finale delle leggi si procede al voto per appello nominale. Ciascun consigliere, interpellato dal Presidente, esprime il proprio voto dichiarando di essere favorevole, contrario o di astenersi. Il Presidente, esaurito il primo appello, procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente. Il Presidente dichiara l'esito della votazione e delega i consiglieri segretari o altro consigliere alla formazione successiva dell'elenco di cui all'art. 121 del regolamento.

3. Durante la votazione tutti i consiglieri e i componenti della Giunta regionale sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo.

4. Nei casi in cui sussistano le condizioni tecniche per farlo, è altresì possibile procedere con votazione elettronica.

Art. 4

(Presentazione degli emendamenti, subemendamenti e loro testi sostitutivi)

1. Nelle sedute dell'aula del Consiglio regionale che si svolgono in modalità telematica, gli emendamenti, i subemendamenti e i loro testi sostitutivi sono presentati a pena di inammissibilità entro le 24 ore precedenti rispetto all'orario di convocazione della seduta inviandoli dalla mail istituzionale del Consiglio regionale del primo firmatario contestualmente a Archivio@consiglio.regione.toscana.it e a iteratti@consiglio.regione.toscana.it e per garantirne la provenienza certa sono firmati digitalmente o sottoscritti ed inviati dalla pec del Consigliere.

2. Ogni eventuale altro Consigliere firmatario deve procedere, successivamente all'invio di cui al comma 1 da parte del primo firmatario, ed entro lo stesso termine, ad inviare con le stesse modalità del suddetto comma l'atto che ha ritenuto di sottoscrivere.

3. Nelle sedute delle commissioni permanenti che si svolgono in modalità telematica, gli emendamenti, i subemendamenti e i loro testi sostitutivi sono presentati ed inviati con le medesime modalità di cui ai commi precedenti inviandoli anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

a) 1comm@consiglio.regione.toscana.it;

b) 2comm@consiglio.regione.toscana.it;

c) 3comm@consiglio.regione.toscana.it;

d) 4comm@consiglio.regione.toscana.it.

4. Gli emendamenti ed i subemendamenti che comportano aumento di spesa o minori entrate sono presentati entro le 48 ore precedenti la seduta di aula o di commissione.

Art. 5

(Registrazione delle presenze)

1. Alle sedute che si svolgono in modalità telematica si applica agli effetti del trattamento a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) e dall'articolo 6 della deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 (Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza).

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), si considerano presenti alla seduta i consiglieri presenti all'appello iniziale o al momento delle votazioni, ferme restando le cause di giustificazione di assenza ai sensi dei commi da 5 a 8 dell'articolo 7 della l.r. 3/2009.

Art. 6

(Pubblicità delle sedute)

1. Di ogni seduta consiliare é garantita la registrazione audio-video e la diretta streaming con collegamento sul sito istituzionale del Consiglio regionale ove possibile. Dello svolgimento delle sedute è comunque data contestuale comunicazione anche attraverso l'ufficio stampa del Consiglio regionale.
2. Le sedute del Consiglio regionale svolte in modalità telematica sono oggetto di resocontazione. I processi verbali delle adunanze di cui al comma 1 sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art.7

(Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti)

1. Le riunioni delle commissioni permanenti in modalità telematica sono pubbliche secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 del Regolamento interno, in quanto applicabili.

Art. 8

(Conservazione documentazione seduta telematica)

1. Tutta la documentazione relativa alla seduta svolta con modalità telematica con particolare riferimento all'appello nominale, quella relativa alle singole votazioni della seduta rimangono agli atti della Direzione di area Assistenza istituzionale del Consiglio regionale o del Settore Assistenza generale alle commissioni consiliari.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. In considerazione delle ragioni delle presenti deroghe regolamentari, a seguito dell'emergenza nazionale in atto e fino al suo termine, all'ordine del giorno delle sedute consiliari e delle commissioni svolte in modalità telematica, possono essere iscritti atti urgenti ed indifferibili aventi natura normativa o amministrativa, nonché atti di sindacato ispettivo e di indirizzo (interrogazioni scritte ed orali, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) concernente l'emergenza con le modalità previste all'articolo 4.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si applicano, per quanto compatibili, all'Ufficio di Presidenza, alle commissioni istituzionali, d'inchiesta e agli organismi istituzionali.

3. Per quanto non disposto dalla presente deliberazione, si applicano in quanto compatibili le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare lo svolgimento della seduta, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".